COMMISSIONE EUROPEA



Bruxelles, 20.2.2012 COM(2012) 78 final

2012/0032 (NLE)

Proposta diDECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione del Consiglio del 2 settembre 2011 che sospende parzialmente l'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana

RELAZIONE

- (1) Il 18 gennaio 1977 la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana hanno concluso un accordo di cooperazione ("l'accordo di cooperazione")¹, al fine di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti e favorire il consolidamento delle loro relazioni.
- (2) Il 2 settembre 2011 il Consiglio ha deciso la sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di cooperazione² fino a che le autorità siriane non porranno termine alle violazioni sistematiche dei diritti umani e si potrà nuovamente ritenere che il loro comportamento si conformi al diritto internazionale generale e ai principi che costituiscono la base dell'accordo di cooperazione.
- (3) Successivamente, visto l'ulteriore deterioramento della situazione in Siria, l'Unione ha deciso di adottare misure restrittive aggiuntive nei confronti del regime siriano.
- (4) Occorre quindi mantenere la sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di cooperazione. In linea con la posizione del 2 settembre 2011, la sospensione deve essere diretta contro le autorità siriane, non contro il popolo siriano, ed essere limitata di conseguenza. Poiché l'oro, i metalli preziosi e i diamanti sono prodotti il cui commercio risulta vantaggioso soprattutto per il regime siriano, di cui sostiene quindi le politiche repressive, la sospensione deve essere estesa al commercio di queste materie.

GU L 228 del 3.9.2011, pag. 19.

-

GU L 269 del 27.9.1978, pag. 2.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione del Consiglio del 2 settembre 2011 che sospende parzialmente l'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 1977 la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana hanno concluso un accordo di cooperazione ("l'accordo di cooperazione")¹, al fine di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti e favorire il consolidamento delle loro relazioni.
- (2) Il 2 settembre 2011 il Consiglio ha deciso la sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di cooperazione² fino a che le autorità siriane non porranno termine alle violazioni sistematiche dei diritti umani e si potrà nuovamente ritenere che il loro comportamento si conformi al diritto internazionale generale e ai principi che costituiscono la base dell'accordo di cooperazione.
- (3) Successivamente, visto l'ulteriore deterioramento della situazione in Siria, l'Unione ha deciso di adottare misure restrittive aggiuntive nei confronti del regime siriano.
- (4) Occorre quindi mantenere la sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di cooperazione. In linea con la posizione del 2 settembre 2011, la sospensione deve essere diretta contro le autorità siriane, non contro il popolo siriano, ed essere limitata di conseguenza. Poiché l'oro, i metalli preziosi e i diamanti sono prodotti il cui commercio risulta vantaggioso soprattutto per il regime siriano, di cui sostiene quindi le politiche repressive, la sospensione deve essere estesa al commercio di queste materie,

.

GU L 269 del 27.9.1978, pag. 2.

² GU L 228 del 3.9.2011, pag. 19.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure elencate in allegato sono aggiunte nell'allegato della decisione del Consiglio del 2 settembre 2011 che sospende parzialmente l'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana.

Articolo 2

La presente decisione è notificata alla Repubblica araba siriana.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente

ALLEGATO

Elenco delle misure di cui all'articolo 1

- (1) Vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretta o indiretta, di oro, metalli preziosi e diamanti elencati in appresso, anche non originari dell'Unione, al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati;
- (2) acquisto, importazione o trasporto di oro, metalli preziosi e diamanti elencati in appresso, anche non originari della Siria, dal governo della Siria, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Siria e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati e
- (3) fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b) al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati.

Oro, metalli preziosi e diamanti di cui di cui al presente allegato:

Codice SA Designazione delle merci

- 7102 Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati.
- Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere.
- 7108 Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere.
- 7109 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati.
- 7110 Platino, greggio o semilavorato, o in polvere.
- 7111 Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati.
- 7112 Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi.
- 7502 Nichel greggio.
- 7503 Cascami ed avanzi rottami di nichel.
- 7504 Polveri e pagliette di nichel.
- 8103 Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi.
- 8112 Renio, indio, germanio.